



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

La **ARPCI Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale**, Scuola di specializzazione in psicoterapia autorizzata dal MIUR il 17/03/2003, GU n.96 del 26/04/03, con sede didattica in Circonvallazione Appia, 113 a Roma e sede Legale in Circonvallazione Appia, 113 – 00179 Roma, C.F. 97252980582/P. IVA 09764591005. Nella persona legale rappresentante Dott. GENNARO SCIONE, nato a Cassino (FR), il 02/03/1959, domiciliato nella sede legale indicata per la carica rivestita

PREMESSO

- che l'art. 8 dell'O.M. 10 dicembre 2004 indica la necessità di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia (secondo quanto previsto dall'art.8 del decreto 509/98) in strutture o servizi pubblici o privati accreditati nei quali si svolga attività di psicoterapia ad opera di psicoterapeuti, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello formativo con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che la **ARPCI Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale**, chiede di poter stipulare una convenzione per lo svolgimento di

attività di tirocinio per n° 1 allievo, iscritto all' **ARPCI** per almeno 160 ore annue, presso l'ASL Rieti;

- che la **ARPCI**, in cambio della frequenza dei propri tirocinanti nelle strutture indicate, garantisce agli operatori dell'Azienda attività formative a titolo gratuito in relazione al numero degli allievi tirocinanti nella suddetta struttura.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:**

ART. 1

L'ASL Rieti si impegna ad accogliere presso le proprie strutture allievi iscritti all' **ARPCI Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale**, senza nessun onere economico a carico dell'ASL Rieti e dei tirocinanti frequentanti, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli della presente Convenzione;

ART. 2

Per l'attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che:

- a) L'**ARPCI** proporrà i nominativi degli allievi che potranno usufruire dell'attività di tirocinio da svolgersi nelle strutture dell'ASL Rieti;
- b) Le modalità e il calendario delle attività pratiche verranno stabiliti dai responsabili delle strutture frequentate e comunicate alla scuola che offre la propria disponibilità per la migliore organizzazione delle stesse;
- c) Gli allievi dovranno essere iscritti al proprio ordine professionale, ovvero per gli iscritti al I anno di Specializzazione, l'iscrizione al proprio ordine professionale si intende formalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi
- d) Ai sensi dell'art 4 del Decreto 142/92 per l'attivazione del tirocinio è necessaria l'approvazione di un progetto formativo come da fac simile allegato.

ART. 3

Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento del personale individuato dall'Azienda, nella persona di un Responsabile dei Tirocini e di tutors psicoterapeuti in numero proporzionale al numero dei tirocinanti.

ART. 4

Il tirocinio formativo professionale non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante è comunque tenuto a:

- Svolgere le attività stabilite dai responsabili della struttura.
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- Rispettare il segreto professionale e l'obbligo di riservatezza per quanto riguarda i dati e le informazioni delle quali è venuto a conoscenza.

ART. 5

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Associazione) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

ART. 6

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, la ARPCI Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo- Interpersonale di Roma accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. La ARPCI Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo- Interpersonale di Roma, a tal proposito,

sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

ART. 7

Gli allievi tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

ART. 8

Il soggetto promotore garantisce che il tirocinante sia provvisto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.

ART.9

La **ARPCI Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale**, offre a titolo gratuito agli operatori dell'Azienda attività formative sotto elencate da concordare all'inizio di ogni anno accademico, per il numero dei posti disponibili e in relazione al numero di tirocinanti presi in carico:

- Supervisioni
- Workshop
- Seminari
- Giornate di studio

ART. 10

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, ha validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

ART. 12

La presente convenzione è regolamentata dalla normativa in materia.

Rieti,

<p>ASL RIETI Il Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari</p> <hr/>	<p>Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo- Interpersonale Il Legale Rappresentante Dott. Gennaro Scione</p> <hr/>
---	--